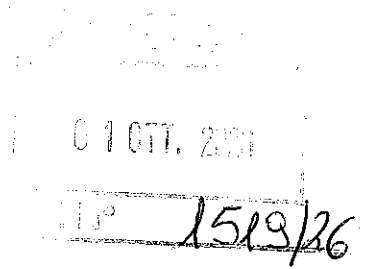




Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport
Servizio Programmazione e gestione faunistica, servizio fitosanitario e difesa delle produzioni



Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1
atcpg1@pec.it

Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2
info@pec.atcperugia2.it

Ambito Territoriale di Caccia 3 Ternano-
Orvietano
atc3terni@pec.libero.it

e p.c.

Servizio Salute umana, animale e
dell'ecosistema (ONE HEALTH)
Dott. Salvatore Macri

Oggetto: Gestione pelli e visceri della selvaggina cacciata

Facendo seguito ai confronti intercorsi con il Servizio Salute umana, animale e dell'ecosistema (ONE HEALTH) della Regione Umbria e con il Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP), si fa presente che, tenuto conto della normativa vigente in materia di gestione dei sottoprodotti derivanti dalla selvaggina cacciata, dell'evoluzione del quadro epidemiologico della Peste Suina Africana (PSA) e di quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, i sottoprodotti (pelli e visceri) dei cinghiali abbattuti, sia in regime di caccia (forma singola, collettiva, caccia di selezione) che di controllo, possono essere smaltiti esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. conferimento a ditte autorizzate alla gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e s.m.i., per il successivo trattamento e smaltimento secondo la categoria di rischio pertinente (Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3), nel pieno rispetto della normativa vigente;
2. smaltimento come rifiuto tramite operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. interrimento, qualora le condizioni geologiche lo consentano, e nel rispetto dei seguenti requisiti, atti a prevenire rischi per la salute umana, animale e dell'ambiente:

Dirigente Francesco Grohmann
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 075 504 5053

Indirizzo PEC :direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

SIMONE FOCAIA
01.10.2026 09:30:10 UTC



Regione Umbria

Giunta Regionale

- interramento controllato solo nel luogo di abbattimento;
- lontano da pozzi, corsi d'acqua o terreni coltivati;
- buca profonda almeno 50 - 70 cm;
- cospargere abbondantemente di idoneo disinfettante (es: calce viva);
- ricoprire completamente con terra e compattando la superficie;
- non lasciare nulla in superficie;

in linea con quanto disposto dell'Ordinanza n. 4/2026 del Commissario Straordinario alla PSA la quale, all'articolo 6, comma 2, stabilisce con chiarezza l'obbligo di controllo virologico, su tutto il territorio nazionale, per ogni carcassa o resti di carcassa di cinghiale. Nello specifico l'ordinanza riporta: *"In tutto il territorio nazionale, su ogni singolo cinghiale trovato morto o moribondo (compresi gli investiti), ivi inclusi i resti di carcassa, si dovrà garantire il controllo virologico con particolare riguardo nei casi associati ad un sospetto di malattia (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a PSA, collegamento epidemiologico). Le carcasse degli animali morti, ivi inclusi i resti di carcassa, devono essere rimosse e smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069."*

Il ritrovamento di pelli e visceri o resti biologici di altro tipo (es. ossa) sul terreno comporta l'attivazione di procedure di segnalazione all'autorità competente, raccolta ed esecuzione di analisi virologiche su ciascun reperto.

È dimostrato che il virus della PSA è caratterizzato da elevata resistenza ambientale, mantenendosi infettante nel terreno e nelle matrici organiche anche per mesi.

La persistenza di virus nelle carcasse (o parti di esse) rappresenta una delle più importanti fonti di contagio del virus. Infatti, mentre la trasmissione del virus tra cinghiali vivi presuppone che un animale sano entri in contatto con un animale infetto durante il periodo di viremia, relativamente breve, le carcasse degli animali deceduti possono mantenere la propria infettività per settimane, aumentando significativamente le possibilità di esposizione al virus nel tempo. La carcassa intera, le pelli e i visceri possono infatti conservare un'elevata carica infettante per periodi prolungati, rappresentando una persistente fonte di contagio per la fauna selvatica e, anche attraverso l'intervento dell'uomo, per gli allevamenti suinicoli.

Alla luce di quanto sopra, l'abbandono di pelli e i visceri comporta rischi per la salute pubblica non trascurabili né sottovalutabili.

L'ingresso della Peste Suina Africana (PSA) in un territorio provoca un vero e proprio effetto domino socio-economico, paralizzando non solo la filiera suinicola, ma interi settori come quello rurale, agroalimentare, commerciale e turistico-ricettivo della nostra regione, determinando ingenti perdite economiche.

Per ulteriori chiarimenti è possibile far riferimento al Servizio Salute umana, animale e dell'ecosistema (ONE HEALTH) della Regione Umbria o al Centro di Referenza Nazionale per la Peste Suina Africana (CEREP).

Si coglie infine l'occasione per richiedere la Vostra fondamentale collaborazione nelle attività di individuazione e raccolta delle carcasse in ambito agricolo e forestale, azione chiave della sorveglianza



Regione Umbria

Giunta Regionale

passiva indispensabile al contenimento dell'epidemia, così come previsto dal "Piano di sorveglianza e prevenzione nei confronti della PSA" (approvato con DGR n. 706 del 13/07/2022 e aggiornato con DGR n. 361 del 03/07/2024). Al fine di agevolare e supportare le segnalazioni di ritrovamento delle carcasse di cinghiale al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL competente per territorio è attivo in Umbria un numero unico regionale (075 81391).

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Simone Focaia

ATC Perugia 2

Da: REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>
Inviato: giovedì 1 ottobre 2026 12:21
A: Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1; Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2;
Ambito Territoriale di Caccia 3 Ternano-Orvietano
Oggetto: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2026-0213602
Allegati: 2026-0213602.pdf